

# Allegato A- Osservazioni e controdeduzioni

**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PTCP AI SENSI DELL'ART.17 c.12 L.R.12/2005 E DELL'ART.34 c.2 DELLA NORMATIVA DEL PTCP NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE DENOMINATO "LAMERI S.P.A." SITO SUI TERRITORI COMUNALI DI SAN BASSANO E CAPPELLA CANTONE (CR) PROMOSSO MEDIANTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

## **OSSERVAZIONE N.1**

**Fonte:** CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO

**N° protocollo:** 34.918 **Data:** 26/04/2023

### **OSSERVAZIONE:**

Si segnala la necessità, in fase realizzativa, del rispetto del R.R. n.7/2017 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di eventuali nuovi scarichi di acque meteoriche in corsi d'acqua gestiti dal Consorzio, nonché l'acquisizione delle relative autorizzazioni di Polizia idraulica per qualsiasi eventuale manufatto interessante le pertinenze di tali canali.

In merito alle azioni compensative, in riferimento ai corsi d'acqua Ritorto e Ritortello in gestione allo scrivente, si rammenta il rispetto delle prescrizioni di cui al R.r. n. 3/2010 relative alla messa a dimora di alberature, siepi e filari.

**CONTRODEDUZIONE:** Si prende atto delle osservazioni pervenute e si rimanda alla successiva fase attuativa per quanto riguarda il rispetto degli elementi elencati. Le compensazioni sono state formalmente definite nella fase di VAS. I vincoli ricadenti nelle fasce di rispetto dovranno essere attentamente valutati nelle successive fasi progettuali.

**MODIFICA PREVISTA:** nessuna.

---

## **OSSERVAZIONE N.2**

**Fonte:** SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO - CREMONA, LODI E MANTOVA

**N° protocollo:** 41.264 **Data:** 15/05/2023

**OSSERVAZIONE:** Si trasmettono le seguenti osservazioni, esclusivamente per quanto attiene il profilo di tutela del patrimonio archeologico, perché siano assunte agli atti:

- L'area interessata dai lavori di ampliamento dello stabilimento (AREA 1) risulta a potenziale rischio archeologico, essendo ubicata presso un paleoalveo fluviale, elemento morfologico spesso collegabile alla presenza di insediamenti antichi. Tale frequentazione è confermata da affioramenti di materiale antico segnalati in anni passati nei campi posti ad est e ad ovest degli appezzamenti interessati dai lavori.

Si richiede pertanto che tutte le attività di scavo, in particolare quelle collegate alla costruzione della vasca di laminazione in considerazione dell'incidenza sul sottosuolo di tale intervento, siano effettuate con l'assistenza da parte di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, che operi sotto la direzione scientifica di questo Ufficio: eventuali rinvenimenti andranno indagati in maniera esaustiva.

- Per quanto riguarda l'AREA 2, interessata dalle opere di compensazione, si conferma il rischio archeologico elevato, espresso anche nel Rapporto Preliminare allegato alla documentazione: si richiede in questa fascia l'esecuzione di una serie di sondaggi volti a verificare l'assenza di strutture o stratigrafie antiche che potrebbero essere danneggiate dagli scavi in progetto.

I sondaggi dovranno essere eseguiti mediante mezzo meccanico con benna liscia, per abbassamenti successivi da determinarsi sulla base delle prime evidenze stratigrafiche e dovranno essere effettuati sotto costante assistenza da parte di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.

Alla luce dell'esito delle verifiche sarà possibile a questo Ufficio predisporre ulteriori prescrizioni di tutela.

Si prega di voler comunicare con congruo anticipo la data di inizio lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata per poter concordare le modalità dell'assistenza ed organizzare eventuali sopralluoghi di tutela.

**CONTRODEDUZIONE:** Si prende atto delle osservazioni pervenute e si rimanda alla successiva fase attuativa per quanto riguarda il rispetto delle stesse.

**MODIFICA PREVISTA:** nessuna.

—

### **OSSERVAZIONE N.3**

**Fonte:** TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.

**N° protocollo:** 42.964 **Data:** 18/05/2023

**OSSERVAZIONE:** Sull'area 1, interessata dal procedimento in argomento, non sono presenti impianti di nostra competenza.

Mentre, l'intervento in area 2 risulta interferente con la presenza del nostro elettrodotto in semplice terna aerea a 132.000 Volt n. 23188B1 "S.e. Cremona – C.p. Castelleone", nella campata compresa tra ai sostegni n. 045 e n. 046.

Pertanto, la piantumazione di una fascia di alberature autoctone, prevista a progetto, dovrà evitare di porsi in contrasto con quanto previsto negli atti di servitù posti a tutela dell'elettrodotto.

In particolare, i suddetti atti di servitù prevedono che per una striscia di terreno, avente larghezza di quindici metri a destra e quindici metri a sinistra dell'asse della conduttura, la Concedente si impegna ad impedire la crescita di piante di alto fusto. Mentre, all'esterno della fascia asservita, le piante dovranno essere mantenute ad un'altezza tale che rovesciandosi esse non possano andare a contatto anche di uno solo dei conduttori di energia dell'elettrodotto.

Evidenziamo che la linea elettrica in questione è inclusa nell'ambito della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) e costituisce opera di preminente interesse statale, esercita nell'interesse dello Stato per espletare il servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.

Rammentiamo che per gli elettrodotti appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale, come su menzionati, ogni opera da eseguirsi in prossimità/vicinanza degli stessi, stante la loro preesistenza, deve risultare compatibile coi disposti di legge in vigore, nello specifico in materia di distanze dai conduttori elettrici e dai sostegni, previo parere del gestore dell'elettrodotto.

Segnaliamo infine che la nostra linea elettrica sono costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale e può comunque determinare gravissimi danni a persone e/o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dagli artt. 83 e 117 del d.lgs. 81/2008 e dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27.

Precisiamo sin d'ora che – durante l'esecuzione di eventuali lavori in prossimità della linea elettrica – alla scrivente società e/o a chi da essa incaricata, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accedere all'infrastruttura elettrica, al fine di eseguire le attività ordinarie e straordinarie concernenti l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli elettrodotti.

A tale proposito si richiede sin d'ora di non impegnare, nemmeno con opere provvisorie di cantiere, l'area prossima ai sostegni degli elettrodotti posti nelle vicinanze delle opere in realizzazione.

Resta inteso in ogni modo che, considerata la preesistenza della conduttura elettrica, decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate o in dipendenza di uno stato di fatto creato.

Per eventuali informazioni o chiarimenti resta a disposizione l'Unità Impianti di Gorlago – tel. +39 035 950 4384; dipartimento-nord@pec.terna.it .

**CONTRODEDUZIONE:** Si prende atto delle osservazioni pervenute e si rimanda alla successiva fase attuativa per quanto riguarda il rispetto delle stesse.

**MODIFICA PREVISTA:** Nessuna.

---

**OSSERVAZIONE N.4**  
**Fonte:** PADANIA ACQUE SPA  
**N° protocollo:** 43.359 **Data:** 19/05/2023

**OSSERVAZIONE:** Nulla da rilevare

**CONTRODEDUZIONE:** Nessuna.

**MODIFICA PREVISTA:** Nessuna.

---

**OSSERVAZIONE N.5**  
**Fonte:** COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI  
**N° protocollo:** 44.425 **Data:** 23/05/2023

**OSSERVAZIONE:** Considerato l'impatto significativo sull'ambiente del progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo esistente denominato "Lameri Spa" al riguardo si partecipano le seguenti OSSERVAZIONI:

Nell'art.15bis del PTCP si fa riferimento alle valutazioni in termini di bilancio di consumo del suolo, ciò premesso e considerato si chiedono chiarimenti in merito alle modalità con cui si pensa di compensare negli strumenti di pianificazione comunali e provinciale del nuovo insediamento atteso che la realizzazione di un bacino di laminazione non sopperisce alla perdita di suolo agricolo.

Infine si rivolge richiesta di come l'intervento si integra con le indicazioni del PTCP, in particolare con le tutele di livello1 per il geosito della Valle del Serio morto e con la previsione di istituzione di interesse sovracomunale.

**CONTRODEDUZIONE:** Si precisa che la L.R. 31/2014 all'art.5 comma 4 prevede che "[...omissis...] le varianti di cui all'articolo 97 della l.r.12/2005 il consumo di suolo generato concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo".

Quindi la variante SUAP "Lameri spa" non concorre alla percentuale di consumo di suolo comunale, ma viene conteggiato tra il consumo di suolo provinciale/regionale. L'amministrazione provinciale sta tenendo conto di tutte le varianti in consumo di suolo tramite SUAP restando in attesa di istruzioni da parte di Regione su come agire in merito.

Per quanto riguarda le compensazioni si ricorda che per il cambio di destinazione d'uso da ambiti agricoli strategici del PTCP ad ambito produttivo, sono state previste due aree: la prima di 8.852 mq confinante con l'insediamento produttivo, l'altra di complessivi 18.000 mq lungo la ciclabile di collegamento tra tra i due comuni.

Rispetto all'osservazione della sovrapposizione dell'area con un geosito con tutela di livello 1 si precisa che la normativa del PTCP all'art.16 c.1 lett.a) prevede che le... "modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti sono consentite, purché previste negli strumenti di pianificazione fatta salva la compatibilità paesistico-ambientale ai sensi art. 20 comma 4 del PTCP e il rispetto degli elementi di tutela elencati negli Art. 14, 15, e 16 delle presenti norme diversi dai geositi..." In questo caso non si ha interferenza con nessun elemento di carattere geomorfologico (scarpate....) pertanto l'intervento risulta essere in linea con la normativa citata.

Per quanto riguarda l'interesse sovracomunale dell'intervento è implicito nel fatto che l'area interessata riguarda due Comuni.

**MODIFICA PREVISTA:** nessuna.

---